

**CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA
CELVA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA
STRADA, NONCHE' DELLE ENTRATE DERIVANTI
DA LEGGI E REGOLAMENTI**

CIG 7360446031 - CUP C59I17000090009

ALL. C) CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Articolo 2 - Valore stimato della concessione. Corrispettivo percentuale posto a base di gara.
Affidamento discrezionale

Articolo 3 - Pagamenti in fase di riscossione

Articolo 4 - Pagamento del corrispettivo

Articolo 5 - Gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali

Articolo 6 - Sportello del Contribuente

Articolo 7 - Personale

Articolo 8 - Banca dati, sistema informatico e collegamento telematico. Fase preliminare di
implementazione

Articolo 9 - Rendicontazione contabile degli incassi

Articolo 10 - Durata del servizio

Articolo 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione. Poteri ispettivi

Articolo 12 - Obblighi del CELVA e degli Enti

Articolo 13 - Ulteriori obblighi del Concessionario

Articolo 14 - Responsabilità verso Terzi

Articolo 15 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Articolo 16 - Prestazioni aggiuntive

Articolo 17 - Contenzioso e procedure concorsuali

Articolo 18 - Responsabile del Procedimento

Articolo 19 - Cauzione definitiva

Articolo 20 - Risoluzione della concessione

Articolo 21 - Penali

Articolo 22 - Cessione del Contratto. Subconcessione. Subappalto. Cessione del Credito. Modifiche contrattuali

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 24 - Clausola di legalità

Articolo 25 - Riservatezza

Articolo 26 - Forma di manifestazione della volontà

Articolo 27 - Spese contrattuali

Articolo 28 - Foro competente

Articolo 29 - Norme di rinvio

Articolo 1 - Oggetto del servizio

1. Il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, di qui in poi "CELVA", si qualifica *ex lege*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), L.R. n. 6/2014 quale ente per il tramite del quale gli Enti Locali della Valle d'Aosta esercitano in forma unitaria associata l'attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie.

1.1. L'elenco dei Comuni e degli altri Enti utilizzatori diretti delle attività contemplate dal presente Capitolato, di qui in poi gli "Enti", è allegato allo stesso sub lett. A).

2. L'Amministrazione del CELVA intende individuare un operatore economico qualificato cui affidare la gestione in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e/o patrimoniali degli Enti di cui al precedente art. 1.1.

3. L'oggetto della concessione prevede l'affidamento delle attività di:

A) riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della Strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti e di tutte le altre entrate locali (comprehensive di capitale, interessi e spese) di competenza degli Enti

a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le entrate patrimoniali sono incluse quelle costituite dalle tariffe del Servizio idrico (per i Comuni che lo esercitano), le rette della mensa scolastica e degli asili nido, pre e post scuola, affitti, pigioni, recupero spese legali a seguito di sentenze esecutive nel contenzioso tributario, recupero utenze e spese condominiali, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dagli Enti, interessi e rivalutazioni monetarie per ritardati pagamenti, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte *ex novo* o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione; la riscossione coattiva dovrà svolgersi tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale e/o nelle altre forme previste dalla legge, anche in via civilistica;

B) gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione, come meglio specificato al successivo art. 17;

C) in via eventuale, le attività in fase precoattiva di cui al successivo art. 2.8.

4. Gli Enti provvedono a trasmettere al Concessionario l'elenco nominativo dei contribuenti e debitori da escutere con i dati identificativi necessari per le operazioni conseguenti. Il Concessionario provvederà al ricalcolo degli interessi e/o di quant'altro dovuto per legge.

5. La concessione ha per oggetto anche la gestione del servizio di riscossione coattiva dei crediti residui che Equitalia o altri concessionari della riscossione restituiscono agli Enti a seguito della cessazione di precedenti convenzioni e/o contratti e comunque in conseguenza di norme di legge.

6. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del presente Capitolato e nelle specifiche ed analitiche modalità di processo indicate e descritte nell'offerta tecnica dal Concessionario, che costituirà allegato integrante il contratto di Concessione. Fra tali modalità, fra le altre:

- rientrano le forme/canali di pagamento che il Concessionario ha proposto e si è impegnato in sede di offerta ad implementare;
- le modalità di notificazione, distinte per ciascuna categoria, degli atti, fra quelle consentite dalla legge;
- le modalità di svolgimento delle attività in fase precoattiva di cui all'art. 2.8;
- le modalità e condizioni di esecuzione delle attività di sportello di cui al successivo art. 6;
- le specifiche di implementazione e funzionalità dei sistemi informatici e telematici di cui al successivo art. 8.

7. Il Concessionario deve garantire la difesa in giudizio avanti alle commissioni tributarie ed alle Autorità giurisdizionali comunque competenti per le impugnazioni avverso ogni atto di riscossione, nei limiti in cui tali impugnazioni abbiano riguardo alla fase di riscossione, nonché nelle conseguenti procedure esecutive da esse scaturenti.

Articolo 2 - Valore stimato della concessione. Corrispettivo percentuale posto a base di gara. Affidamento discrezionale

1. Il valore stimato della concessione, (comprensivo delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 2.8) ammonta al valore presunto massimo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per l'intera sua durata calcolati ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016. Detto importo è una mera stima, e come tale non impegnativa per l'Ente, calcolata applicando la percentuale del 6% (posta a base di gara) nonché l'ulteriore percentuale prevista dall'art. 2.8 per le prestazioni in fase precoattiva agli incassi ipotizzati derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dell'evasione, desunti sulla base dell'attuale importo complessivo dei residui attivi dei tributi comunali e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del d.lgs. n. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario è costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi.

2. La percentuale di "aggio o c.d. oneri di riscossione" posta a base di gara è la seguente:
 - percentuale del 6%, oltre I.V.A., da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive), a qualsiasi titolo conseguite.

3. L'effettivo compenso per la riscossione sarà determinato sulla base dell'aggio offerto in sede di gara.

4. Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura degli "oneri di riscossione" (cioè della percentuale offerta in sede di gara da applicarsi agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dell'evasione), a cui il Concessionario dovrà adeguarsi pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i.

5. Non possono in ogni caso essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non fosse raggiunto il valore ipotetico della concessione indicato al precedente comma 1, trattandosi di mera stima presunta non vincolante l'Ente.

6. Al Concessionario sono altresì riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla tabella a) e b) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i.

7. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. del 21/11/2000 e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

8. L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per tutte o determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei solleciti di pagamento), sulla base dell'offerta tecnica formulata sul punto dall'Aggiudicatario. Per tale attività l'Ente riconoscerà al Concessionario un compenso fisso pari ad un quarto (1/4) della percentuale di aggio offerta in sede di gara, oltre I.V.A., se dovuta ai sensi di legge, dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica.

9. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente Capitolato.

Articolo 3 - Pagamenti in fase di riscossione

1. Ferma restando la natura concessoria dei servizi di riscossione coattiva, tutti i pagamenti eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti intestati ai rispettivi Enti creditori. Contestualmente alla stipula del contratto di affidamento/concessione gli Enti comunicheranno gli estremi dei propri conti correnti, sui quali dovranno confluire le entrate derivanti dall'attività di riscossione coattiva effettuata dal Concessionario. Competono agli Enti sia le spese del conto corrente sia gli interessi.

2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1, per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Articolo 4 - Pagamento del corrispettivo

1. Ciascun Ente provvede a liquidare gli "oneri di riscossione" spettanti al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura emessa dal Concessionario e, comunque, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento di regolare DURC. Le spese di bonifico bancario sono a carico del Concessionario.

2. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità semestrale. Le fatture dovranno contenere la specifica quanto distinta indicazione degli "oneri di riscossione", del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato. Ai fini della liquidazione il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico, dove per ogni somma riscossa dovrà

essere individuata la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse. E così, almeno: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica e spese relative alle diverse procedure. Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura. Il corrispettivo sarà quello risultante a seguito del ribasso praticato dal Concessionario sul valore a base d'asta.

3. Il Concessionario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.

Articolo 5 - Gestione dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli Enti

1. La riscossione coattiva delle entrate degli Enti, affidate al Concessionario, dovrà avvenire di norma mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri ed anche secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 ed al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies della L. n. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente Capitolato, così come integrate dalle previsioni analitiche svolte in sede di offerta tecnica ed allegate al contratto di concessione, in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

2. Il Concessionario potrà comunque procedere alla riscossione, ove le particolari circostanze che qualificano il debito e/o il debitore ne giustifichino l'opportunità, anche nelle altre forme eventualmente consentite dalla legge, e così anche in via civilistica.

3. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme spettanti agli Enti a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

4. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase preliminare cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute agli Enti.

5. In particolare il Concessionario provvederà:

a) all'acquisizione dei provvedimenti emessi dal personale degli Enti a tal fine caricati a sistema tramite flussi e/o funzioni online rese disponibili dal sistema operativo stesso, ovvero in mancanza anche in via cartacea. I provvedimenti da gestire sono i discarichi, le sospensioni e le maggior rateazioni;

b) alla stampa, imbustamento e comunicazione dei solleciti di pagamento così come previsto dalla vigente normativa in materia e sulla base di specifiche comuni richieste dagli Enti per il tramite del CELVA, limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto, in tutto o in parte, al relativo pagamento nei termini ordinari. I plichi dovranno contenere le informazioni relative all'entrata di cui si sollecita il pagamento e le indicazioni sulle modalità di pagamento;

c) alla predisposizione e consegna agli Enti, decorsi i termini di pagamento, di intimazioni o di solleciti emessi prima dell'attivazione della riscossione coattiva, limitatamente ai contribuenti che non hanno provveduto in tutto o in parte al relativo pagamento, della minuta di ruolo, formata nei termini e secondo la vigente normativa che regola il settore, al fine della predisposizione del carico per procedere all'ingiunzione fiscale;

d) alla gestione della riscossione coattiva delle liste di carico fornite dagli Enti tramite ingiunzione fiscale, ovvero eccezionalmente a mezzo degli altri strumenti consentiti dalla legge, secondo quanto previsto dalla normativa attuale ed al regolamento comunale; in tale fase è compresa la redazione, sottoscrizione, stampa imbustamento e notifica dell'ingiunzione.

e) alla gestione delle notifiche degli atti emessi, l'analisi degli esiti di notifica e la conseguente reportistica;

f) alle ricerche delle anagrafiche sia con accesso massivo alle banche dati esterne convenzionate, sia in modo puntuale per le notifiche che hanno avuto esito negativo. Ristampa e rinotifica degli atti per i quali è stato individuato un nuovo indirizzo;

g) alla gestione delle procedure cautelari ed esecutive mobiliari ed immobiliari previste dalle vigenti norme, previo adempimento di quanto previsto nel D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011;

h) alla gestione della notifica dell'ingiunzione e degli atti necessari per la riscossione delle quote residue nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

i) alla gestione delle dilazioni di pagamento concesse dagli Enti;

l) alla documentazione delle quote inesigibili, sia parziali che totali, con descrizione puntuale delle cause di inesigibilità;

m) alla classificazione ed archiviazione di tutti gli atti comunicati ai debitori e/o eventualmente ricevuti dagli stessi in forma digitalizzata;

n) alla trasmissione agli Enti di tutti gli atti o documenti eventualmente ricevuti dai contribuenti o debitori.

6. Gli Enti possono autorizzare piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – per la durata massima prevista dai rispettivi Regolamenti generali delle entrate, comunicando a tal fine al Concessionario le dilazioni concesse per la gestione dei relativi pagamenti e la sospensione delle procedure esecutive eventualmente intraprese.

7. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo e provvedendo direttamente ai seguenti adempimenti:

a) acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti/contribuenti;

b) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;

c) produzione e notifica di atti per l'attività del precoattivo (solleciti, costituzione in mora), se richiesti dagli Enti per determinate tipologie, e ingiunzioni fiscali per tutte le entrate, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) insieme al bollettino c.c.p. o mod. F24 premarcato e/o precompilato in ogni parte, entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione delle liste di carico da parte degli Enti;

d) predisposizione di strumenti di pagamento elettronici offerti in sede di gara, senza oneri a carico degli Enti ed in linea con quanto previsto dall'AgID per l'Italia Digitale (di qui in poi "AgID") per il sistema PagoPA;

e) predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione agli Enti entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli atti stessi;

f) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;

g) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;

h) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione entro 120 giorni dalla notifica dell'atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

i) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, come disciplinato all'art. 17;

j) predisposizione semestrale di rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso e delle posizioni di difficile esigibilità e di inesigibilità.

8. Alla scadenza dell'ingiunzione, il Concessionario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori, deve valutare di concerto con l'Ente interessato sia il debito, inteso come importo e vetustà, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. In ogni caso, deve procedere alla conclusione del procedimento se il medesimo è ancora in corso per cause non imputabili al Concessionario, non oltre il termine di due anni dalla consegna da parte dell'Ente della relativa lista di carico.

9. Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 e s.m.i., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

10. Gli Enti rispettivamente interessati procedono al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

11. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo ecc.) necessari nel corso delle procedure.

12. Il Concessionario dovrà altresì fornire supporto agli Enti per l'analisi dello stato dei ruoli già eventualmente affidati ad Equitalia, ove esistenti, e nel caso di eventuale recupero, provvedere al completamento delle procedure di riscossione coattiva.

13. Nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, il Concessionario è tenuto ad applicare la carta di qualità dei servizi proposta in sede di gara, come eventualmente integrata e migliorata in corso di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 6 - Sportello del Contribuente

1. Il Concessionario si obbliga, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, a predisporre, a norma di legge, il locale messo a disposizione dal CELVA presso la propria sede, per l'accesso e il ricevimento degli utenti interessati dagli atti emessi dal Concessionario, previo appuntamento. Lo sportello deve essere attivato per tutta la durata del contratto.
2. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale. Lo sportello dovrà essere provvisto, durante l'orario di ricevimento, di almeno due unità lavorative addette al ricevimento del pubblico ed abilitate all'interlocuzione sia in lingua italiana sia in lingua francese.
3. Lo sportello dovrà essere dotato di almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni altro Ente.
4. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito settimanalmente nella giornata di ciascun venerdì per almeno 5 ore nella stessa giornata, di cui almeno 3 in orario antimeridiano ed almeno 2 in orario pomeridiano. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con il CELVA.
5. Lo sportello dovrà avere almeno due linee telefoniche dedicate, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello di cui al precedente punto 4) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati.
6. Il servizio di assistenza telefonica (call center) e di supporto tramite mail dovrà comunque essere garantito per almeno 15 ore settimanali, per tre ore giornaliere consecutive in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, e potrà essere fornito anche da ulteriori operatori rispetto a quelli indicati al precedente punto 2, purché stabiliti in territorio italiano ed abilitati all'interlocuzione sia in lingua italiana sia in lingua francese.
7. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso lo sportello di cui al precedente punto 1 a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà degli Enti inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.
8. È facoltà, in sede di offerta tecnica, l'estensione del servizio di ricevimento del pubblico in Aosta presso altre sedi diverse da quella posta a disposizione dal CELVA ovvero l'assunzione dell'obbligo di apertura del suddetto sportello anche in tutti od in parte delle altre sedi degli Enti di cui all'allegato documento sub A), con le condizioni previste nella stessa offerta. In tal caso, le linee telefoniche gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di PEC dovranno essere unitari per il complesso degli sportelli attivati.

Articolo 7 - Personale

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato ed assunti in

sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.

2. Per l'espletamento dell'incarico il Concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza oneri di qualsiasi tipo a carico del CELVA.

3. Il CELVA e gli Enti rimarranno estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.

4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i singoli Enti.

5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di comprovata riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in suo possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste di ogni Ente con la massima sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per gli Enti interessati.

6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato, anche su comprovata richiesta scritta del CELVA. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste del CELVA entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed adeguati motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale del CELVA o degli Enti.

7. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario.

8. L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso al CELVA e periodicamente aggiornato.

Articolo 8 - Software gestionale

1. Gli Enti forniranno al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in proprio possesso relativa alle posizioni debitorie, come anche specificato all'art. 12 del presente Capitolato.

2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dagli Enti in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3. Il Concessionario dovrà fornire un proprio software, senza aggravio per gli Enti, al fine di consentire la verifica, per ciascuna posizione portata a riscossione, di tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare il software deve consentire di gestire e visualizzare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del Concessionario, le eventuali spese a carico degli Enti di cui all'art. 2, comma 6, gli oneri di riscossione dovuti e quelli pagati con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, pertanto, il Concessionario dovrà fornire la licenza d'uso per un numero illimitato di utenti/postazioni relative al software per la gestione informatizzata delle attività specificate nel presente Capitolato. Le caratteristiche del software non dovranno essere inferiori ai requisiti minimi richiesti. Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire i relativi servizi di installazione e configurazione del sistema, di migrazione e bonifica delle basi dati esistenti degli Enti dal software attualmente in uso o dagli archivi cartacei degli Enti alla nuova piattaforma, attività di start-up e avvio in esercizio del sistema, formazione del personale, assistenza e manutenzione del software.

5. Le soluzioni proposte dovranno avere i requisiti tecnologici in linea con gli attuali standard di mercato. In particolare, tutti i moduli del software dovranno avere, a pena di esclusione dell'offerta, le caratteristiche e le funzionalità di cui al presente articolo. Il sistema proposto dovrà prevedere, inoltre, la condivisione dei dati tra le varie applicazioni degli Enti per garantire la massima integrazione tra i dati gestiti dai singoli uffici degli stessi Enti.

6. Il software dovrà consentire, come meglio specificato al successivo comma 7, la visualizzazione dell'anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:

- a. tipologia di entrata
- b. anno di competenza entrata
- c. intervallo temporale (data inizio/data fine)
- d. tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche, ecc.).

7. Le caratteristiche obbligatorie minime del software, il cui mancato possesso, anche di uno solo dei seguenti requisiti, è causa di esclusione dell'offerta dalla gara, sono le seguenti, salvo le prestazioni migliorative formulate in sede di offerta:

(i) il software deve essere pienamente compatibile con l'infrastruttura di rete ed informatica del CELVA e dei diversi Enti: il Concessionario, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, dovrà preventivamente acquisire dagli Enti tutti i dati necessari all'implementazione del software dedicato al servizio. Il Concessionario è autorizzato a effettuare eventuali sopralluoghi presso le sale in cui sono installati i server degli Enti, visionando i software gestionali in uso da parte degli Enti;

(ii) il software deve integrarsi con gli applicativi gestionali già in uso presso gli Enti. L'integrazione dovrà essere completa, ossia tale da consentire la lettura e/o l'estrazione di dati in formati aperti, gestibili dai software di *office automation* di tipo *open source* (v. Libre Office) o proprietari (v. MS Office) più diffusi;

(iii) il software deve essere accessibile utilizzando le postazioni informatiche in uso presso il CELVA e gli Enti in quanto dovrà poter operare su reti telematiche Internet, Intranet ed Extranet e dovrà garantire l'apertura verso la rete pubblica e le banche dati esterne (*web based nativo*);

(iv) il software deve essere costantemente aggiornato e conforme alla normativa vigente in materia. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di progettazione, sviluppo e fornitura degli aggiornamenti software necessari per mantenere coerente e conforme il software con l'evoluzione normativa;

(v) il database (DB) di lavoro utilizzato deve essere di tipo relazionale standard (RDBMS). La ditta offerente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà mettere a disposizione del CELVA la struttura e i tracciati record del DB proposto e utilizzato. I tracciati record verranno chiesti al Concessionario prima della sottoscrizione del contratto e non dovranno essere allegati all'offerta;

(vi) il software deve consentire la visualizzazione dell'anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati. Pertanto, il software proposto dovrà prevedere la possibilità, da parte degli operatori, di esportare i dati secondo formati standard per consentirne l'utilizzabilità in procedure di elaborazione diverse, anche consultazione e divulgazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere possibile, tramite funzioni dell'applicativo, esportare elenchi a video in formati aperti, quali ad es.: txt, csv, html, rtf, xml, doc, docx, xls, xlsx, pdf, pdf/a, ecc.;

(vii) il software deve assicurare garanzia della sicurezza e della riservatezza dell'informazione tramite profilazioni personalizzate degli utenti/operatori degli Enti e dei relativi permessi;

(ix) il software deve consentire di mantenere e gestire log dettagliati per gli accessi degli utenti/operatori e per le operazioni da essi effettuate;

(x) il software deve assicurare funzioni di validazione dei dati e messaggistica per errori, la disponibilità di una guida in linea e di adeguata manualistica e documentazione a supporto degli utenti/operatori;

(xi) il software deve assicurare la possibilità di impostare report di stampa personalizzati, memorizzabili e riutilizzabili, secondo modalità di facile utilizzo per l'utente. I moduli per la costruzione dei report dovranno permettere di leggere i dati di tutte le tabelle e dovranno essere dotati di un significativo grado di intelligibilità e comprensibilità per gli utilizzatori;

(xii) il software deve integrarsi con i sistemi PagoPa e SPID come previsto dalla normativa vigente in merito. Tutti gli oneri relativi all'integrazione dei suddetti sistemi sono a carico del Concessionario;

(xiii) il software deve prevedere una specifica componente web che permetta l'accesso da internet a tutti i contribuenti (tramite autenticazione SPID) per consentire la verifica della propria posizione debitoria e consentire loro di effettuare i pagamenti online del debito.

8. Il Concessionario dovrà provvedere all'implementazione del software ed all'attivazione provvisoria del servizio entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il CELVA si riserva la possibilità di eventuali proroghe del termine sopra stabilito.

9. A tal fine verrà svolto un collaudo in contraddittorio con i rappresentanti del CELVA e degli Enti. Il collaudo è mirato ad accertare l'aderenza del software ai requisiti previsti dal presente Capitolato, a verificare la correttezza dei dati migrati e bonificati, a verificare dal punto di vista tecnico, informatico e telematico il funzionamento e le prestazioni del software. Nell'eventualità che durante detto collaudo si manifestassero malfunzionamenti addebitabili al Concessionario o dovessero essere rilevate delle non-conformità ai requisiti del presente Capitolato, il Concessionario è tenuto ad effettuare i necessari interventi sul software entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla data del primo collaudo e presentare nuovamente la fornitura al collaudo. Alla conclusione delle attività di collaudo verrà redatta la dichiarazione attestante la conformità a quanto richiesto (verbale di collaudo). Il regolare collaudo non esonera il Concessionario per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi in sede di collaudo ma che vengano in seguito accertati. La data del verbale di collaudo con esito positivo verrà considerata quale data di accettazione della fornitura del software.

10. A seguito dell'avvenuto collaudo, il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni. Il Concessionario dovrà garantire, presso la sede del CELVA, almeno 6 giornate di formazione specifica, od il migliore valore espresso in sede di offerta tecnica, sull'utilizzo del software al personale referente degli Enti e del CELVA.

11. Alla conclusione delle attività di formazione, il servizio verrà attivato in via ordinaria e definitiva con la messa in esercizio del software a favore degli Enti, così cessando la fase preliminare di implementazione di cui al presente articolo e avviando il periodo di assistenza e manutenzione del software, come descritto nei successivi punti.

12. Il Concessionario è tenuto a garantire, senza costi aggiuntivi, la manutenzione correttiva, che comprende la diagnosi e la rimozione, in via continuativa, delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti del software, assicurando il tempestivo ripristino dell'operatività. Nel caso di errore bloccante (errori che impediscono l'operatività parziale o totale del software e non consentono il regolare svolgimento del lavoro), il Concessionario è tenuto ad intervenire per la risoluzione del problema entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla segnalazione. Nel caso di errore non bloccante (errori che si verificano in situazioni particolari o sono legati a specifiche funzionalità, ma che non impediscono il regolare svolgimento del lavoro), il Concessionario è tenuto ad intervenire per la risoluzione del problema entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione. Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite richiesta scritta di intervento, inoltrata con posta elettronica o PEC al referente segnalato dal Concessionario.

13. Essendo il software gestionale applicazione concreta di disposizioni normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, l'applicativo dovrà avere piena conformità a tali norme; a seguito di adeguamenti o mutamenti normativi, il Concessionario è pertanto tenuto a

garantire, senza costi aggiuntivi e per l'intera durata del contratto, la manutenzione adeguativa, provvedendo all'aggiornamento del software entro i termini da concordare con il CELVA.

14. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, senza costi aggiuntivi e per l'intera durata del contratto, la manutenzione evolutiva, provvedendo all'adeguamento del software al fine di assicurare un livello di qualità necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti/operatori. A tal fine il CELVA può indicare al Concessionario gli interventi necessari al miglioramento della qualità del software; il Concessionario è tenuto a valutare tali richieste e a comunicare al CELVA, entro 20 (venti) giorni, se l'intervento verrà o meno effettuato dandone le motivazioni. Nel caso in cui il Concessionario decida di effettuare l'intervento, dovrà trasmettere al CELVA la valutazione del tempo di realizzazione e la sua pianificazione temporale.

15. Il Concessionario è tenuto a garantire, in modo illimitato, senza costi aggiuntivi e per l'intera durata del contratto, l'assistenza telefonica e l'assistenza in remoto. Il Concessionario si impegna a fornire il servizio di assistenza per mezzo di personale adeguatamente qualificato. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al CELVA le informazioni aggiornate per contattare il servizio di assistenza (numeri telefonici, mail, referenti, giorni ed orari di disponibilità del servizio). Il Concessionario è tenuto a conservare le informazioni relative a tutte le segnalazioni e agli interventi effettuati, sia per l'assistenza che per la manutenzione, con la registrazione di: data e ora della richiesta da parte degli Enti, descrizione del problema, tipo di manutenzione attivata, data e ora di chiusura dell'intervento.

16. Alla scadenza del contratto, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale da parte del CELVA, il Concessionario deve in ogni caso garantire la continuità dei servizi applicativi per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e comunque fino al completamento delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

17. La titolarità delle banche dati degli Enti o, più in generale, dei dati risultanti da elaborazioni su di esse resta in capo ai rispettivi Enti. Alla scadenza contrattuale il Concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare agli Enti, nei formati da loro richiesti, le banche dati e/o i documenti digitali prodotti durante l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. Contestualmente il Concessionario dovrà procedere alla cancellazione (in modo permanente e definitivo) di eventuali copie delle suddette banche dati e/o documenti digitali conservati su supporti esterni (hard disk, storage, chiavette usb, ecc.) o su postazioni informatiche di proprietà, utilizzati in modo funzionale all'espletamento delle prestazioni contrattuali.

Articolo 9 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti bancari e/o postali intestati agli Enti, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti scaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dagli Enti per debitore e per tipologia di entrata.

2. Il Concessionario deve consentire agli Enti per le posizioni di propria competenza e al CELVA in via generale di visualizzare in qualsiasi momento la situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni, distinta per annualità. Su richiesta scritta del CELVA il

Concessionario dovrà comunque fornire in ogni momento, con un preavviso di 3 giorni lavorativi le rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva adottata.

3. Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata a ogni fattura emessa dal Concessionario, come previsto all'art. 5 del presente Capitolato. Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile degli Enti e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 il conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

Articolo 10 - Durata del servizio

1. La durata della concessione è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla messa in esercizio del software gestionale al termine della fase preliminare di implementazione di cui al precedente art. 8. 2. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare alle stesse condizioni, ove richiesto in forma scritta dal CELVA, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive già iniziate dal medesimo prima della scadenza. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 12 mesi dalla consegna da parte degli Enti della relativa lista di carico. Per lo stesso periodo, fermo restando l'obbligo di piena esecuzione di cui al precedente articolo 8, comma 16, dovrà comunque garantire l'accesso ai servizi informatici necessario al controllo ed alla rendicontazione dell'attività di cui al presente comma. In alternativa, il CELVA potrà richiedere al Concessionario la cessazione di ogni attività successivamente alla scadenza della concessione, o del termine di cui all'articolo 8, comma 16, con il trasferimento al CELVA di tutti i dati e la documentazione necessaria per l'affidamento della conclusione delle attività residue al nuovo Concessionario.

3. Alla data di scadenza del contratto, l'affidamento del servizio al Concessionario si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte del CELVA.

4. Il CELVA si riserva, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione nella misura strettamente necessaria, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione. Poteri ispettivi

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente Capitolato a cui il CELVA dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal CELVA per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato.

2. Il CELVA si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, il CELVA nominerà, tra i propri dipendenti, uno o più referenti, il cui nominativo sarà comunicato al Concessionario.

3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione del CELVA tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il CELVA riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

4. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità indicate dal presente Capitolato e dalla disciplina in materia, almeno con cadenza semestrale, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del recupero dell'evasione.

Articolo 12 - Obblighi del CELVA e degli Enti

1. Gli Enti inviano al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici.

2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e ai regolamenti degli Enti.

3. Gli Enti, garantendo la massima collaborazione, devono fornire al Concessionario tutti i dati, le autorizzazioni, le deleghe o quanto altro necessario per l'attivazione dello strumento del fermo amministrativo di beni mobili registrati, da effettuarsi direttamente nella procedura ACI-PRA mediante convenzione.

Articolo 13 - Ulteriori obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario deve fornire al CELVA ed agli Enti le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento delle correlate attività istituzionali.

2. Il Concessionario subentra agli Enti in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relativamente alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti degli Enti.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di notifiche e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con il CELVA. Dovranno altresì essere concordati con il CELVA tutti gli altri modelli di atti o comunicazioni rivolti ai contribuenti e/o utenti.

4. In caso di notifiche negative, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente ed anche in orari extra lavorativi. In caso di ripetute notifiche negative, l'atto dovrà essere depositato presso la sede dello sportello di domiciliazione di cui al precedente art. 6.

5. Il Concessionario dovrà attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento della quota di retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti. Sarà cura del Concessionario verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa o complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA. Nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre novanta giorni alle procedure di pignoramento.

6. La scelta, alternativa come congiunta, della specifica procedura di pignoramento (presso terzi, mobiliare od immobiliare, nei casi consentiti) è rimessa al Concessionario, sulla base della congrua valutazione dello strumento più efficace per il buon esito della riscossione. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli Enti, il Concessionario avrà comunque cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi. Se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono i risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli Enti complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità da parte dell'Ente interessato. Inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva.

7. Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite il software di cui all'art. 8 che garantisce via web all'Ente, per quanto di rispettiva competenza, l'interrogazione e la consultazione della rendicontazione su ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata la tempistica e le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi, così come tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti.

8. Il Concessionario è tenuto a fornire al CELVA tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dal CELVA.

9. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente Capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti degli Enti, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse del CELVA, degli Enti e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del CELVA e degli Enti interessati.

10. Il Concessionario è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

11. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. È tenuto ad adottare, in conformità al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure

e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

12. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.

13. Il Concessionario dovrà altresì costituirsi negli eventuali processi innanzi agli organi di giurisdizione, per quanto di propria competenza.

14. Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

I. Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

II. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

III. C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;

IV. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;

V. Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

VI. Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

15. Il personale impiegato dal Concessionario nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento non deve incorrere nelle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia, con le prestazioni chiamato a svolgere. Il personale deve impegnarsi ad astenersi dal seguire pratiche nelle quali siano coinvolti interessi propri, di congiunti, parenti ed affini fino al terzo grado. A tal fine il Concessionario è tenuto a fornire al CELVA apposita preventiva autocertificazione attestane l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse sopra citate.

16. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al CELVA ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Articolo 14 - Responsabilità verso terzi

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato, nella gestione del servizio, a terzi e solleva il CELVA e gli Enti da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio gestito.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del Capitolato, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice e con un massimale per sinistro e per Ente non inferiore a Euro ottocentomila (800.000,00).

Articolo 15 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare agli Enti, per il tramite del CELVA che ne prende consegna, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente Capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso i Comuni.

2. Per i servizi resi ai sensi dell'art. 10.2, in base a quanto previsto dall'art. 6, del presente Capitolato il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e anche certificata nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione.

3. Per i medesimi servizi il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente interessato la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico.

Articolo 16 - Prestazioni aggiuntive

1. Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, il CELVA ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente Capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17 - Contenzioso e procedure concorsuali

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenni il CELVA e gli Enti da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente, previo confronto con l'Ente stesso.

2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati, preventivamente comunicati al CELVA in forma scritta, dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 18 - Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Pinet, responsabile dell'area Servizi associati del CELVA (tel. 0165.43347 - rup@celva.it – protocollo@pec.celva.it).

2. Tutte le comunicazioni del Concessionario contemplate dal presente Capitolato dovranno essere inviate al soggetto di cui al comma precedente.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario deve costituire, entro il termine fissato per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia, tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, per tutta la durata della concessione. La cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del CELVA.

2. Il CELVA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 21, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di compensi spettanti al Concessionario.

3. Tale fideiussione verrà svincolata non progressivamente ma al termine del rapporto contrattuale tra le parti.

4. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 23 rubricato "Penali", il CELVA escute la cauzione.

5.. Resta salvo per il CELVA l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al CELVA dall'attività svolta dal Concessionario.

Articolo 20 - Risoluzione della concessione

1. Il CELVA procederà alla risoluzione della concessione per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al Concessionario; in tal caso il Responsabile unico del procedimento competente di riferimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il CELVA procederà alla risoluzione del Capitolato, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a. grave inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;

b. mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art. 21, salvo giustificato motivo debitamente comprovato;

c. ripetute violazioni, in numero di almeno 4 (quattro) nel corso di un anno solare, delle modalità di esecuzione del servizio debitamente contestate, salvo che anche solo una di esse non si configuri come grave inadempimento ai sensi del comma 1 del presente articolo;

- d. mancato rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013;
- e. perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016;
- f. cessione del contratto;
- g. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h. altre ipotesi previste dalla legge e dal presente Capitolato;
- i. cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
- j. grave inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, debitamente contestate;
- k. mancato allestimento dello Sportello del contribuente, di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
- l. continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare, debitamente contestate;
- m. gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali che il Concessionario, previa diffida da parte del CELVA, non provveda a sanare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal presente Capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
- n. scoperta preesistenza o verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- o. interruzione del servizio senza giusta causa per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi o 10 (dieci), anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare;
- p. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- q. ritardata (di sei giorni rispetto al termine indicato nel precedente art. 9) rendicontazione delle somme riscosse coattivamente per effetto delle attività svolte in regime di concessione di cui al precedente articolo 5, comma 7, lett. j) et articolo 9, comma 2. debitamente contestate;
- s. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, debitamente contestato.

3. L'Ente ha facoltà di recedere dalla concessione in qualunque tempo e fino al termine della concessione medesima, dandone formale comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

4. In caso di risoluzione della concessione, il CELVA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo Capitolato per l'affidamento delle attività oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario Concessionario in sede di gara.

5. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 19.

6. In caso di risoluzione della concessione ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione per colpa del Concessionario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del Capitolato sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative rispetto a quelle del Capitolato di cui alla presente procedura, il CELVA si riserva la facoltà di rinegoziare il Capitolato medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.

8. Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dalla concessione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Articolo 21 - Penali

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'art. 5, comma 7, lettera c) et e) del presente Capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,2% dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo, rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

2. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario delle tempistiche di cui all'art. 5 comma 7 lettera h) del presente Capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,2% dell'importo dell'ingiunzione per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

3. Nei casi non previsti nei precedenti commi, per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ...), il CELVA invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire al CELVA entro il termine stabilito nella diffida, non siano ritenute soddisfacenti dal CELVA, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il Capitolato, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

4. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Responsabile unico del procedimento così come individuato al precedente art. 18, verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

5. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenterà le proprie controdeduzioni entro i successivi 5 (cinque) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Il CELVA, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

6. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

7. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

I. mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;

II. mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;

III. mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

IV. mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

8. Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare agli Enti interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante agli stessi, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il CELVA, nell'interesse e per conto dell'Ente interessato, potrà rivalersi sulla cauzione.

Articolo 22 - Cessione del Contratto. Subconcessione. Subappalto. Cessione del Credito. Modifiche contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È vietata la subconcessione del servizio; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. Il subappalto è regolato dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle specifiche norme previste dal disciplinare di gara.

3.1. Ove le prestazioni oggetto di subappalto non siano meramente esecutive i subappaltatori dovranno comunque essere iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997.

3.2. È fatto comunque obbligo all'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

3.3. Il CELVA procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcapitolato, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Capitolato, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

5. Il contratto di concessione può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 175 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Capitolato, il CELVA potrà imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Capitolato originario.

7. Rimane salva la possibilità di affidare eventuali servizi complementari, alle condizioni di legge.

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al CELVA e alla Prefettura-Ufficio territoriale di Aosta.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 7360446031 e il seguente codice CUP: C59I17000090009.

Articolo 24 - Clausola di legalità

1. Il contraente Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del servizio e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Capitolato stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Capitolato, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

2. Il CELVA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del CELVA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 25 - Riservatezza

1. Il CELVA e le imprese concorrenti ed offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara, salvo gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

2. Le notizie che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a conoscenza dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate e/o divulgate a terzi e/o essere oggetto di sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

3. Il CELVA, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Concessionari nello svolgimento del rapporto contrattuale.

4. In caso di acclarata responsabilità personale, il Concessionario dovrà allontanare l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni amministrative, civili o penali.

Articolo 26 - Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il CELVA, gli Enti e l'Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa con il CELVA e tutti gli Enti di cui all'allegato sub A) entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 19 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 28.

Articolo 27 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di Capitolato, quelle di stampa, bollo e registrazione relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati. Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblico - amministrativa.

Articolo 28 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il CELVA, gli Enti locali interessati e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente Capitolato e del relativo Capitolato e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, sarà competente il Foro di Aosta.

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

Articolo 30 - Allegati

È allegato sub lett. A) al presente Capitolato, a formarne parte integrante ed essenziale, l'elenco degli Enti di cui all'art. 1.1.